

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi.

Art. 1 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi

1. Il Comune di Monchio delle Corti è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:
 - a) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati per natura o caratteristiche loro conferite dalle disposizioni vigenti, a soddisfare prevalenti interessi pubblici.
Stante la loro peculiare destinazione sono fuori commercio e possono essere dati in uso a terzi solo con provvedimenti di diritto pubblico come, principalmente, la concessione amministrativa, che mantiene al Comune prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario, stabilendo garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
 - b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE non compresi nella categoria dei beni demaniali ex art. 822 e 823 del Codice Civile, destinati ai fini istituzionali dell'Ente e al soddisfacimento di interessi pubblici. Essi possono essere concessi in uso a terzi in base all'art. 828 del Codice Civile e l'utilizzo, finché permane tale destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
 - c) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali dell'Ente e, pertanto, posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Essi possono essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. I beni di cui al c.1 del presente articolo risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dall'Amministrazione Comunale.
3. Ciascun immobile appartenente ad una delle suddette categorie può, nei modi previsti dalla Legge, essere trasferito da una categoria all'altra in base alla sua effettiva destinazione d'uso.
4. Il Comune di Monchio delle Corti può altresì sub-concedere a terzi, con le modalità dei beni di proprietà comunale, anche beni immobili di terzi, in uso a vario titolo (affitto, comodato, locazione etc.) nei limiti e con le forme, previsti dall'atto di destinazione principale.

Art. 2 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni

1. La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è effettuata nelle forme e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici di cui al Titolo III, libro IV del Codice Civile e più precisamente:
 - Contratto di locazione (artt. 1571 e ss. C.C.);
 - Contratto di gestione e godimento della cosa produttiva (artt. 1615 e ss. C.C.);
 - Contratto di comodato (artt. 1803 e ss. C.C.).
2. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
 - l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
 - la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
3. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere:
 - **occasionalmente;**
 - **ricorrenti;**
 - **continuative.**

4. Sono **occasionali**, quelle che non superano i 10 giorni e consentono di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie (culturali, ricreative, etc.). Possono rientrare in tale casistica anche le concessioni a privati per iniziative, aperte al pubblico e non. La richiesta di concessione occasionale deve essere presentata con almeno 7 giorni di anticipo. Eventuali richieste pervenute oltre i termini previsti saranno valutate del Servizio competente qualora risultino sussistere i tempi necessari per l'istruttoria dell'istanza.
5. Sono **ricorrenti** quelle che consentono di utilizzare i locali ripetutamente in giorni e momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a giorni 120 all'anno. L'istanza può essere ripresentata per periodi successivi, purché non in continuità con il periodo precedente.
6. Sono **continuative** quelle che consentono di utilizzare i locali in forma duratura. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo di norma non superiore a 3 (tre) anni, rinnovabili automaticamente per 2 (due) anni. Possono essere autorizzate, previo parere favorevole della Giunta comunale, concessioni di durata superiore, nei casi in cui:
 - a) il concessionario si impegni ad eseguire opere di manutenzione straordinaria in conto affitto il cui costo non può essere ammortizzato nel suddetto periodo concessorio;
 - b) l'attività svolta all'interno dei locali dati in concessione necessiti, per potersi esplicare, di un orizzonte temporale superiore a quello di cui al presente comma.

Art. 3 - Concessionari dei beni immobili

1. L'Amministrazione Comunale può concedere in uso a terzi tutti i beni immobili di proprietà di cui agli inventari appositi, e comunque, nella sua disponibilità. Per soggetti terzi si intende ogni persona fisica o giuridica, ente, associazione o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la Legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente Locale.
2. In particolare, vengono individuate le seguenti due categorie:
 - beni concessi per **finalità lucrative**;
 - beni concessi per **finalità non lucrative**.

Art. 4 – Priorità nell'utilizzo dei locali

1. L'Amministrazione si riserva di stabilire l'utilizzo dei beni, in relazione alle seguenti priorità:
 - a) attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale;
 - b) trasferimento di assegnazioni a nuova sede per necessità dell'Amministrazione comunale;
 - c) attività patrocinate dall'Amministrazione comunale;
 - d) attività con finalità di interesse dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Concessioni occasionali o ricorrenti

1. L'istanza deve essere inoltrata al Servizio competente sulla base di apposita modulistica resa disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente e deve contenere:
 - gli elementi identificativi del richiedente (denominazione, sede, generalità e recapito del legale rappresentante, etc.);
 - l'eventuale iscrizione quale Associazione di Promozione Sociale o di volontariato;
 - l'immobile e il periodo per cui è presentata la richiesta e disponibilità a eventuali alternative;
 - la dichiarazione del/i richiedente/i circa lo scopo dell'utilizzo dell'immobile;
 - l'impegno a:
 - a) utilizzare gli spazi concessi per le finalità ed i tempi richiesti;

- b) osservare regolamenti e norme attinenti alle attività che discendono dalla concessione e munirsi, ove previsto, a propria cura e spese, di licenze, autorizzazioni e assicurazioni;
- c) garantire la conservazione di locali e beni ivi contenuti, rispondendo di eventuali danni;
- d) restituire, alla scadenza l'immobile nello stato originario e libero da persone e cose;
- e) esonerare l'Ente da responsabilità per danni derivanti da fatto doloso o colposo di terzi;
- f) assumere la responsabilità di comportamenti, eventi o fatti che, durante lo svolgimento dell'attività, provochino danni a persone e/o cose, che accada nei locali e loro pertinenze;
- g) assumere, qualora ricorrano le condizioni, ogni onere e responsabilità legata alla figura del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. I locali verranno assegnati in ordine cronologico di presentazione della domanda fatte salve le necessità dell'Ente o delle attività patrocinate.
 3. La concessione occasionale o ricorrente esclude la possibilità di fissare la propria sede presso il locale concesso per concessione occasionale o ricorrente e di depositarvi materiali e suppellettili di proprietà.
 4. Il canone per concessione occasionale o ricorrente è definito dalla Giunta Comunale con l'approvazione del Piano Tariffario annuale ed è comprensivo di spese di gestione, riscaldamento, elettricità, acqua, pulizia ed IVA, se dovuta.
 5. In caso di sfioramento dell'orario concordato, ammissibile solo se la sala/area/locale non sia già prenotata per il periodo successivo, scatta la tariffa oraria appositamente definita nel piano tariffario di cui al comma precedente.
 6. E' possibile affittare sale civiche e spazi per riunioni anche per giornate consecutive.
 7. Prima dell'utilizzo, il concessionario dovrà dimostrare il versamento del canone. Per utilizzi ricorrenti potranno essere concessi frazionamenti del pagamento rapportati a periodo limitati.
 8. L'utilizzo delle sale è a titolo gratuito per:
 - lo svolgimento delle attività istituzionali, collegate al mandato amministrativo, promosse dai gruppi consiliari del Comune;
 - riunioni dei dipendenti comunali a carattere sindacale;
 - riunioni di organi consultivi istituzionali;
 - progetti promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
 9. I danni accidentali ai beni comunali dovranno essere segnalati entro 24 ore e comportano la rimessa in pristino. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali, il concessionario è tenuto al loro risarcimento.
 10. In caso di occupazione occasionale o ricorrente, laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti, sarà escluso da ulteriori concessioni per un periodo fino a mesi 2 e, in caso di recidiva, sarà escluso a tempo indeterminato da ulteriori concessioni di locali comunali.

Art. 6 – Concessione/locazione continuativa di locali per finalità lucrative

1. Gli assegnatari di immobili concessi ad uso lucrativo sono scelti, previo indirizzo di Giunta comunale, mediante Avviso pubblico, approvato ed emesso dal Responsabile del Servizio competente, che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.
2. A titolo puramente esemplificativo, tra i criteri di scelta del concessionario rientrano i seguenti:
 - a) qualità del progetto;
 - b) promozione e valorizzazione del commercio e/o del turismo;
 - c) nuove imprese, anche in forma di associazioni e/o consorzi/cooperative;
 - d) contributo alle politiche di sostenibilità ambientale (risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, plastic free, etc.);

- e) contributo alle politiche del lavoro (creazione nuova occupazione, occupazione giovanile/femminile, etc.);
 - f) progetti di ristrutturazione/sistemazione dell'immobile.
3. Il canone è determinato, di norma, in base ai valori medi di mercato per beni di caratteristiche analoghe siti nel Comune di Monchio delle Corti, desunti dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, disponibili al momento della concessione.
 4. Al canone sarà applicata l'IVA di Legge se dovuta ed esso dovrà essere versato, di norma, con cadenza trimestrale anticipata. Dal secondo anno il canone sarà aggiornato in base all'aumento dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie.
 5. La Giunta Comunale, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, può applicare:
 - a) un coefficiente riduttivo fino al 30% alle superfici dei locali, qualora gli stessi siano concessi ad associazioni di promozione sociale o di volontariato o comunque senza fine di lucro;
 - b) un coefficiente riduttivo fino al 30% alla superficie dei locali, connesso alla presa in carico della manutenzione straordinaria dell'immobile concessionato;
 - c) una riduzione del canone fino ad un massimo del 80%, quando ciò sia opportuno per esigenze di promozione e sviluppo del territorio o di attività volte a favorire il progresso economico della comunità o comunque bisognose di tutela.Le motivazioni a fondamento di tali agevolazioni devono essere esplicitate negli indirizzi di cui al c.1 del presente articolo e non sono tra loro incompatibili.

Art. 7 – Concessione/locazione continuativa di locali per finalità non lucrative

1. Gli assegnatari degli immobili concessi ad uso non lucrativo vengono scelti, previo indirizzo di Giunta comunale, mediante Avviso pubblico, approvato ed emesso dal Responsabile del Servizio competente, che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.
2. A titolo puramente esemplificativo, tra i criteri di scelta del concessionario rientrano i seguenti:
 - a) finalità maggiormente rispondenti ai fini pubblici esplicitati nell'avviso;
 - b) associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato;
 - c) altre tipologie organizzative del terzo settore e A.S.D. iscritte al C.O.N.I.;
 - d) pluralità di attività associative svolte nella stessa sede;
 - e) progetti di ristrutturazione/sistemazione dell'immobile;
 - f) coinvolgimento della cittadinanza;
 - g) livello di radicamento sul territorio, valutato in base al periodo di operatività.I punteggi di cui alle lettere b) e c) non sono fra loro cumulabili.
3. Il canone è determinato da un minimo di euro 100,00 (cento/00) annui a un massimo del 50% del valore di mercato quantificato con i criteri di cui all'art. 6, c.3 del presente Regolamento.
4. Per ragioni connesse allo stato di fatto degli immobili o alle specificità dei richiedenti, previo indirizzo di Giunta comunale, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, può essere applicato:
 - a) un coefficiente riduttivo fino al 40% alle superfici dei locali, qualora gli stessi siano concessi ad associazioni di promozione sociale o di volontariato o comunque senza fine di lucro;
 - b) un coefficiente riduttivo fino al 40% alla superficie dei locali, connesso alla presa in carico della manutenzione straordinaria dell'immobile concessionato.
5. Per preminenti motivazioni di interesse pubblico, previa Deliberazione di Giunta comunale, in deroga alla disposizione di cui al c.1, ai soggetti sopra indicati il canone può essere azzerato, restando a loro carico solo il pagamento delle utenze, qualora si impegnino a svolgere a favore della collettività e senza corrispettivo, una o più delle seguenti attività:

- a) attività di assistenza sociale e socio sanitaria¹ e/o di protezione civile;
- b) attività di tutela dell'ambiente e della specie animale;
- c) attività educative, culturali o scientifiche;
- d) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;
- e) attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo;
- f) attività delle associazioni combattentistiche e d'arma.

In tali casi la domanda dovrà contenere l'indicazione delle attività che il concessionario si obbliga ad esercitare, corredata dall'impegno in tal senso sottoscritto dal richiedente.

Le agevolazioni previste dal presente comma non si applicano a soggetti con fini di interesse proprio nonché a partiti politici, organizzazioni sindacali o gruppi di culto confessionali e non.

Art. 8 Scelta del contraente e procedura per l'assegnazione dei locali

1. Per i beni del demanio e del patrimonio comunale da concedere a terzi, il Servizio consegnatario, su indirizzo della Giunta Comunale, pubblica sul sito web dell'Ente e sulle bacheche cittadine un apposito Avviso o invito a manifestare interesse.
2. La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web dell'Ente. Una Commissione, costituita dal Segretario Generale dell'Ente o suo sostituto che la presiede e due referenti comunali per ambiti di intervento, valuterà le domande pervenute e predisporrà un piano delle assegnazioni improntato al massimo sfruttamento delle risorse prevedendo, ove possibile, la condivisione degli spazi, tenendo conto anche dell'eventuale disponibilità del concessionario ad eseguire lavori di valorizzazione del patrimonio comunale.
3. E' possibile procedere a trattativa privata, previo indirizzo della Giunta comunale, qualora:
 - a) sia andata deserta la procedura ad evidenza pubblica o nessuna offerta risulta appropriata;
 - b) in caso di soggetti senza fini di lucro o, in ragione della tipologia e caratteristiche del bene, vi sia un unico soggetto interessato;
 - c) oppure, per la concessione ad un ente pubblico o assimilato.
4. Non possono ottenere concessioni, soggetti in situazione di morosità per canoni, spese accessorie, tributi, contributi o sanzioni nei confronti del Comune e non abbiano concordato un piano rateizzato di pagamenti o non siano in regola con i pagamenti previsti da detto piano.
5. L'istanza deve contenere:
 - gli elementi identificativi del richiedente (denominazione, sede, generalità e recapito del legale rappresentante, etc.);
 - l'eventuale iscrizione quale associazione di promozione sociale o di volontariato;
 - copia dello statuto o dell'atto costitutivo in vigore da cui si evinca lo scopo sociale;
 - l'immobile e periodo per cui è presentata la richiesta e disponibilità ad eventuali alternative;
 - la dichiarazione del/i richiedente/i circa lo scopo dell'utilizzo dell'immobile;
 - l'impegno a:
 - a) utilizzare gli spazi concessi per le finalità ed i tempi richiesti;
 - b) osservare regolamenti e norme attinenti alle attività che discendono dalla concessione e munirsi, ove previsto, a propria cura e spese, di licenze, autorizzazioni e assicurazioni;
 - c) garantire la conservazione di locali e cose ivi contenuti, rispondendo di eventuali danni;
 - d) restituire alla scadenza l'immobile nello stato originario e libero da persone e cose;
 - e) esonerare l'Ente da responsabilità per danni derivanti da fatto doloso o colposo di terzi;

¹ Assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio di emarginazione o appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso

- f) assumere la responsabilità di comportamenti, eventi o fatti che, durante lo svolgimento dell'attività, provochi danni a persone o cose che accada nei locali e loro pertinenze;
- g) assumere, qualora ricorrano le condizioni, ogni onere e responsabilità legata alla figura del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008.

Art. 9 - Criteri generali di concessione

1. E' fatto divieto di:
 - autorizzare concessioni continuative a partiti e movimenti politici per le proprie attività, ancorché aperte al pubblico;
 - concedere i locali ad uso continuativo, per finalità di culto, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 831 del C.C. e gli accordi con le Istituzioni religiose riconosciute dallo Stato;
 - utilizzare i locali per scopi diversi da quelli dichiarati nella concessione e/o trasferire ad altri la titolarità della stessa.
2. Le concessioni degli immobili per gli usi di cui al presente Regolamento decorrono dal momento della sottoscrizione del contratto. In caso di nuova assegnazione, le chiavi dei locali potranno essere consegnate solo previa sottoscrizione del contratto concessorio.
3. E' espressamente vietata, pena la decadenza, la sub locazione o la sub concessione dei locali assegnati senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
4. Per soddisfare un maggior numero di richieste si può concedere lo stesso locale a più soggetti.

Art. 10 - Canone

1. In caso di rifiuto degli assegnatari di sottoscrivere il contratto o di occupazione abusiva è dovuta un'indennità di occupazione dalla data di accertata occupazione fino a regolarizzazione della posizione (firma contratto/sgombero), pari al canone maggiorato del 50%.
2. Nei casi in cui l'applicazione della disciplina per la concessione di immobili dia luogo al pagamento, a carico dei concessionari, di importi arretrati dovuti a titolo di canoni e/o indennità di occupazione extracontrattuale o senza titolo, si potrà procedere al recupero rateizzato delle somme dovute con applicazione degli interessi nella misura del tasso legale nel tempo vigente.

Art. 11 Lavori in conto affitto

1. Nei casi di concessioni/locazioni in cui, prima dell'inizio o nel corso delle stesse emerga la necessità di opere di manutenzione straordinaria essenziali, il Responsabile del Servizio competente, ravvisato l'interesse pubblico ed economico dell'intervento può, mediante propria determinazione, autorizzare il concessionario ad eseguirle, a condizione che:
 - a) sia presentato un preventivo di spesa approvato dall'Ufficio tecnico comunale, con attenzione al soddisfacimento dei requisiti di Legge per gli impianti esistenti e da eseguire;
 - b) l'appalto delle opere avvenga nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici.
2. Nei casi di cui al presente articolo, con autorizzazione preventiva, può essere consentito che le spese sostenute e documentate dal concessionario, siano recuperate con il canone dovuto. Qualora i canoni dovuti fino alla scadenza del contratto, non siano sufficienti a coprire i costi per tali interventi eseguiti dal concessionario/locatario, questi può chiedere la restituzione delle somme anticipate, eccedenti il monte canoni fino al termine della concessione/locazione.

Art. 12 Obblighi del concessionario

1. I contratti di concessione dei beni comunali, devono prevedere a carico del concessionario:
 - a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
 - b) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;
 - c) il pagamento delle utenze compresa la tassa sui rifiuti e delle spese di gestione;
 - d) la stipulazione dell'assicurazione contro i danni;

- e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 - f) l'obbligo di accettare e sottostare, in qualsiasi momento, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi da parte dei tecnici o funzionari dell'Amministrazione Comunale;
 - g) l'obbligo di rispettare le clausole/prescrizioni/condizioni della concessione;
 - h) il divieto di effettuare attività connesse al gioco d'azzardo o alle scommesse (slot machine, video poker, ecc.).
2. Al concessionario è vietato trasferire la concessione e mutarne l'utilizzo da contratto, pena la decadenza della concessione, fatta salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
 3. Il concessionario deve garantire l'utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni della L. n.46/1990 (*Norme per la sicurezza degli impianti*) e del D.lgs. n.81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), preservando l'idoneità degli impianti e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
 4. L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza della concessione, previa diffida ad adempiere e lo scioglimento del rapporto contrattuale.
 5. Qualora il concessionario per l'utilizzo del bene impieghi personale dipendente, deve rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità per il Comune.
 6. Il concessionario deve impegnarsi a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivanti da danni a cose e persone nel periodo di concessione dell'immobile.
 7. In caso di concessione continuativa il concessionario, successivamente alla presa di possesso dell'immobile, dovrà provvedere, ove tecnicamente possibile, alla voltura a proprio nome delle utenze (luce, gas, acqua, etc.) e, ove ciò non fosse possibile, dovrà annualmente rimborsare il Comune di un importo pro-quota calcolato sulla base dei millesimi di proprietà.

Art. 13 - Violazione degli obblighi da parte del concessionario e sanzioni

1. Al fine di valutare i danni ai beni immobili comunali, il Servizio competente per il patrimonio predispone un verbale con l'indicazione dei beni affidati al concessionario, che dovrà sottoscriverlo e che costituirà la base per eventuali risarcimenti di danni.
2. L'uso dei locali, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici e la violazione degli obblighi di cui al precedente art.12 comporta, previa contestazione dell'addebito, la decadenza dalla concessione e la sanzione pecuniaria ex art.7-bis, D.lgs. n. 267/2000.

A tale proposito:

- il Servizio competente sul patrimonio comunale, avuta notizia o accertata la violazione, contesta al concessionario la violazione delle clausole/prescrizioni/condizioni concessorie mediante raccomandata A/R o altro mezzo di notifica valido;
- entro 15 giorni il concessionario potrà presentare in forma scritta le proprie osservazioni;
- nei successivi 15 giorni il Responsabile del suddetto Servizio, valutate le osservazioni, procederà, con provvedimento motivato, a seconda dei casi a:
 - a) archiviare la pratica, qualora le contestazioni si dimostrassero infondate;
 - b) comminare la sanzione da una a 6 (sei) mensilità di canone, per inadempienze di lieve entità;
 - c) dichiarare la decadenza dalla concessione in caso di inadempienze gravi o ripetute.

Il mancato pagamento della sanzione di cui al punto b) comporta la decadenza dalla concessione.

3. La concessione è sempre a carattere temporaneo e potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

Art. 14 - Trattamento atti in essere, rinnovi, trasferimenti

1. Eventuali assegnazioni continuative in essere alla data di approvazione del presente Regolamento (concessioni, comodati, convenzioni, ecc.), producono effetti fino alla scadenza.
2. Gli assegnatari di immobili comunali possono chiedere prima della scadenza del contratto la riassegnazione degli stessi. In tal caso, il Responsabile del Servizio competente, sentita la Giunta comunale che valuterà l'utilità sociale dell'attività svolta dall'assegnatario, il radicamento sul territorio, i risultati ottenuti e le prospettive di sviluppo dell'attività, provvederà al rinnovo del contratto, che sarà stipulato a condizione che siano versati gli arretrati dovuti, stabiliti in base al canone fissato nel contratto scaduto o in base ad un piano di rientro.
3. Nel caso in cui, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, si debba trasferire un concessionario in altra sede, le norme del precedente contratto, per quanto applicabili ai nuovi locali, valgono fino alla scadenza del contratto in essere e il canone, che non può essere superiore a quello precedente, verrà rapportato all'effettiva superficie dei nuovi locali.

Art. 15 - Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del Comune, a gli altri regolamenti comunali ed alla normativa vigente in materia di fruizione del patrimonio pubblico.
2. Eventuali norme contenute in preesistenti regolamenti/discipline del Comune di Monchio delle Corti in contrasto con esso, sono automaticamente abrogate, modificate o sostituite, fatte salve le discipline regolamentari vigenti, concernenti specifici immobili comunali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore nel termine stabilito dall'atto deliberativo di approvazione e, fatto salvo quanto disposto al precedente c.2 del presente articolo, abroga, modifica o sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.